

REGIONE SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA

SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU"- ARNAS

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 51/36 del 30.12.2021 ha individuato la Dott.ssa Agnese Foddis quale Direttore Generale dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"- ARNAS secondo le modalità e i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 11 della L.R. n. 24 dell'11.09.2020 e dell'art. 2 del D.Lgs. 171/2016;
- La Dott.ssa Agnese Foddis, con nota acquisita in atti in data 31.12.2021, ha formalmente accettato la nomina ed ha, altresì, prodotto formale dichiarazione attestante di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostantive alla nomina previste dagli articoli 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992, dall'articolo 66 del D.Lgs. n. 267/2000, dagli articoli 3 - 5 - 8 - 10 -14 del D.Lgs. n. 39/2013;
- La Dott.ssa Agnese Foddis è regolarmente inserita nella rosa dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"- ARNAS, definita ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 11 della L.R. n. 24 dell'11.09.2020 ed approvata con il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 26 del 21.12.2021;
- Il D.P.C.M. 19.07.1995 n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del

direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", come modificato ed integrato dal D.P.C.M 31.05.2001 n. 319 stabilisce i contenuti, le condizioni ed i termini dei contratti tra amministrazioni regionali e direttori generali;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

**Dott. Marcello Tidore** nato a Nuoro il 13.07.1978 e domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma n. 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

**Dott.ssa Agnese Foddis** nata a Riola Sardo (OR) il 20/03/1960 e domiciliata per la carica in Cagliari, piazzale Ricchi - presso la sede dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"- ARNAS

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Sardegna conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"- ARNAS alla Dott.ssa Agnese Foddis. L'incarico è conferito ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della L.R. n. 24 dell'11.09.2020 e dell'art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

Art. 2

La Dott.ssa Agnese Foddis si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"-ARNAS, le funzioni di Direttore Generale stabilite dalla LR 24/2020 e dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

#### Art. 3

Il Direttore Generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli risponde alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. La Dott.ssa Agnese Foddis fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni e al D. Lgs. 196/2003, è tenuta a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica altresì il c.d. "divieto di pantouflage" ed è pertanto fatto divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del presente incarico,

a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.

#### Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Generale dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"- ARNAS, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 139.443,36 (centotrentanovemilaquattrocentoquarantatre/36) al lordo di oneri e ritenute di legge (retribuzione base).

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare.

Al Direttore Generale sarà corrisposto, inoltre, un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione base, subordinato al raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente al medesimo Direttore Generale dalla Giunta Regionale, come meglio specificato nel successivo art. 5.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

#### Art. 5

La Regione definisce nella programmazione sanitaria gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"- ARNAS, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale.

La Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative stabilisce, infatti, annualmente gli obiettivi strategici di interesse regionale.

Stabilisce, inoltre, le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi caratteri di oggettività.

In particolare:

- il 30% dell'indennità di risultato è erogato in funzione del raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo ai tempi di pagamento dei debiti commerciali, come disposto dall'art. 1 comma 865 della L. 145/2018;
- il restante 70% è erogato in funzione del raggiungimento degli obiettivi strategici suddetti.

#### Art. 6

Salvo quanto previsto al successivo art. 7, l'incarico ha durata di anni 5 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima al Presidente della Giunta Regionale a mezzo PEC; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore Generale avrebbe dovuto percepire.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi affidati e, sentito il parere della Conferenza territoriale sanitaria e socio, procede o meno alla conferma entro i tre

mesi successivi alla scadenza del termine.

#### Art. 7

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) assenza o impedimento del Direttore Generale che si protragga oltre sei mesi, come previsto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 502/1992;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra Amministrazione Regionale e Direttore Generale;
- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
- d) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione regionale.
- e) nel caso in cui, anche successivamente alla nomina, vengano accertate cause di inconferibilità e/o incompatibilità con l'incarico ricoperto;

Nei casi di cui al primo comma, lettera b), c), d) ed e), la Giunta Regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza, previo parere della Conferenza territoriale sanitaria e socio sanitaria.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Generale nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

#### Art. 8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto

procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

#### Art. 9

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno successivamente introdotte.

#### Art. 10

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Dott.ssa Agnese Foddis.

Il Direttore Generale della Sanità      Il Direttore Generale dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G.

Dott. Marcello Tidore  
TIDORE MARCELLO  
Regione Autonoma della  
Sardegna  
31.12.2021 13:29:17  
GMT+00:00

Brotzu"- ARNAS

Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS AGNESE  
REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA  
SARDEGNA  
31.12.2021  
13:54:41 UTC

#### APPROVAZIONE ESPRESSA

La sottoscritta Dott.ssa Agnese Foddis, preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui all'art. 7 del presente contratto.

Il Direttore Generale dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"- ARNAS - Dott.ssa Agnese Foddis